

Il sistema di Segnalazione delle Violazioni (cd. disciplina "Whistleblowing") ai sensi del D. Lgs. 24/2023

Roma, 12/12/2023



INDICE

1. GLOSSARIO	
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	
3. CONCETTI PRELIMINARI	
3.1 LE SEGNALAZIONI	
3.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA	
3.1.2 LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)	
3.1.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	
3.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	
3.3 I DESTINATARI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE	
4. SCOPO DELLA PROCEDURA	
5. AMBITO DI APPLICAZIONE	
6. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	
6.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	
6.2 FASI OPERATIVE	
6.2.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE	
6.2.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA	
6.2.3 RISCONTRO	
6.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	
7 THTFLA DEL SEGNALANTE	15

1. GLOSSARIO

- a) Violazioni: tutte le violazioni di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con il Fondo o in ragione del rapporto di collaborazione con lo stesso, in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione Europea, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
- b) Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- c) Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- d) **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023.
- e) **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 24/2023.
- f) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- g) **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- h) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- i) Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o Contabile.

- j) Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata Pubblicamente.
- k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- I) **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- m) **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n) Soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
- o) **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - i. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - ii. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - iii. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 24/23: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. direttiva Whistleblowing)".

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati membri la tutela del segnalante, da cui discendono diritti di protezione per il whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per le aziende (attivazione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

3. CONCETTI PRELIMINARI

3.1 LE SEGNALAZIONI

Il Decreto Legislativo 24/2023 introduce la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi:

- interno (con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche);
- esterno (gestito da ANAC)
- la divulgazione pubblica (tramite stampa o social media).

3.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Fondo, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ha attivato il proprio *canale di segnalazione interna*, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale canale di segnalazione è lo strumento prioritario per la comunicazione di violazioni in quanto è possibile ricorrere agli altri canali solo alle condizioni di cui ai punti successivi.

3.1.2 LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

Il segnalante ha la possibilità di effettuare una **segnalazione esterna** all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) utilizzando il link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing solo nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interna non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs.
 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).

3.1.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante ha inoltre facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (cosiddetta divulgazione pubblica).

Il segnalante potrà ricorrere a tale procedura soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- che sussista un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse";
- che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

3.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel loro contesto lavorativo:

- violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Verranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e, quindi, non basati sul "sentito dire". La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero di lavoro autonomo, per i quali dovrà farsi riferimento alle relative disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. Le violazioni sopra riportate saranno oggetto di specifiche sanzioni. Anche le

segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante saranno prese in considerazione, anche se ciò non faciliterà l'eventuale attività di investigazione.

3.3 I DESTINATARI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo Via Carlo
 Spinola 11 00154 Roma (RM);
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività' lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Fondo;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo ;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo.

La procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La presente procedura si applica inoltre a:

• persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4. SCOPO DELLA PROCEDURA

In attuazione del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, il Fondo con la seguente procedura intende chiarire le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione mediante:

- l'individuazione delle modalità di segnalazione delle violazioni da parte dei segnalanti;
- l'indicazione dei presupposti per effettuare le segnalazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, con la presente procedura il Fondo intende rendere note le misure e gli strumenti adottati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti segnalati, o ad altro titolo indicati, con l'obiettivo di ridurre i fattori che possono disincentivare od ostacolare possibili segnalazioni.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al processo di gestione delle segnalazioni ricevute da Protection Trade S.r.l., cui il Fondo ha affidato l'incarico di gestire il canale di segnalazione interna, e alle funzioni del Fondo coinvolte nella gestione del canale di segnalazione interna.

Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni, regolamentando e garantendo la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui al paragrafo 3.2, e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività' lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Fondo; liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Fondo;volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Fondo.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. La presente procedura si applica inoltre a:

 persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni).
 Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

6. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

il Fondo ha istituito un apposito canale interno di segnalazione tramite piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://buonuscitaposte.whistlelink.com/ che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

6.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Fondo ha affidato la gestione del canale di segnalazione alla Protection Trade S.r.l., che si avvale di personale specificamente formato e autorizzato per la gestione del canale stesso.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne il personale autorizzato:

- accede alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali ricevute dagli amministratori di sistema;
- verifica che venga rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l'avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma può essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
- procede all'esame e alla gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni in termini di informazioni o documentazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che dovesse essere attivato nei confronti del lavoratore subordinato segnalato, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

In quest'ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata dal Gestore delle segnalazioni mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

6.2 FASI OPERATIVE

6.2.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al link https://buonuscitaposte.whistlelink.com/ Al momento dell'accesso il segnalante potrà disporre di informazioni normative chiare ed esaustive relative alla normativa "whistleblowing" ed istruzioni operative circa le azioni da svolgere per effettuare la segnalazione e per poterne monitorare la gestione.

Cliccando su "Invia la segnalazione qui" il segnalante accederà ad un form nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante "Voglio inviare una segnalazione in formato audio" può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a 10 minuti.

Il Gestore, analizzato il contenuto della segnalazione, valuterà in fase di "accertamento" se la segnalazione può rientrare nell'ambito di applicazione della normativa fornendo al segnalante riscontri ben circostanziati.

Il segnalante potrà decidere se mantenere l'anonimato oppure identificarsi; avrà la possibilità di citare eventuali altri soggetti all'interno della segnalazione.

Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.

Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell'inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interlocuzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

6.2.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Il Gestore esamina tutte le segnalazioni ricevute al fine di individuare quelle per le quali dare avvio alla fase istruttoria.

Il Gestore, nell'esaminare le segnalazioni ricevute, potrà incontrare le seguenti casistiche:

- Segnalazione non rientrante nel perimetro normativo: in tal caso comunicherà al segnalante di non poter procedere all'avvio della fase istruttoria motivandone le ragioni. Il gestore prima di procedere all'invio della risposta potrà concordare la stessa con il referente designato dal Fondo.
- Segnalazione rientrante nel perimetro normativo: in questo caso il Gestore potrà procedere
 con la fase istruttoria richiedendo eventualmente al segnalante di produrre documentazione
 aggiuntiva rispetto a quella inviata inizialmente.
- Il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore del canale di segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni del Fondo e/o organi di controllo e di vigilanza interni, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le strutture eventualmente interessate dall'attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

6.2.3 RISCONTRO

Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento, fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).

Le strutture eventualmente interessate nel formulare il riscontro, sempre assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, garantiscono la massima e tempestiva collaborazione consci che eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa potrebbero determinare eventuali sanzioni.

6.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni (ivi incluse quelle vocali) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione riportate nel capo III del D. Lgs. 24/2023, tra cui, esemplificativamente, il divieto di rinunce e transazioni, il divieto di ritorsione, le misure di protezione, la protezione dalle ritorsioni, la limitazione della responsabilità e le sanzioni, come specificate nel decreto si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- essere un soggetto compreso nell'elenco dei destinatari;
- le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate pubblicamente rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto;
- che il segnalante al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni;
- che la divulgazione pubblica sia fatta alle condizioni previste dalla normativa.

Sono vietati nei confronti del segnalante atti ritorsivi o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure ritorsive o discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o
 informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel
 settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il Fondo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- alle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite.